



## COMUNE DI ROVIGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 21/03/2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventuno** del mese di **Marzo** alle ore **15:03**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, è presente il Ddott. Nicola Izzo nella sua qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO per la provvisoria gestione dell'Ente nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23/02/2019 per trattare il presente oggetto con i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste e verbalizza il SEGRETARIO GENERALE, Ddott.ssa Maria Cristina Cavallari.

Partecipa ai lavori il Sub Commissario Dott. Armogida Luigi, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo protocollo n. 10496 del 26/02/2019.

Partecipa ai lavori il Sub Commissario con funzioni vicarie Dott. Roccoberton Antonello, nominato con Decreto del Prefetto di Rovigo protocollo n. 11039 del 28/02/2019.

E' presente ai lavori anche la D.ssa Cittadin Nicoletta, Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi che, nella sua qualità di proponente della relativa proposta, relaziona in merito, coadiuvata dalle dipendenti del Servizio Finanziario e Tributi, D.ssa Di Liddo Antonella e D.ssa Beccati Genny.

E' presente ai lavori anche l'Ing. Cavallaro Michele.

Aperta la seduta, il COMMISSARIO STRAORDINARIO adotta il provvedimento in oggetto.

Alle ore 15.03, il Commissario Straordinario del Comune di Rovigo, Dr. Nicola Izzo, con i poteri del Consiglio Comunale, coadiuvato dai due sub Commissari Dr. Luigi Armogida e Dr. Antonello Roccoberton, nonché dal Segretario Generale del Comune di Rovigo, Dr.ssa Maria Cristina Cavallari, procede con i lavori del Consiglio Comunale con la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno ad oggetto: “**Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019**”. Proposta n. 10 del 13/03/2019.

E' presente la D.ssa Cittadin Nicoletta che nella sua qualità di dirigente proponente della relativa proposta, relaziona in merito, coadiuvata dalle dipendenti del Servizio Finanziario e Tributi, D.ssa Di Liddo Antonella e D.ssa Beccati Genny.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

**VISTA** la proposta di Deliberazione n. 10 predisposta in data 13/03/2019 dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi ad oggetto: “**Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019**”, corredata dai pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegata alla presente delibera;

**RICHIAMATO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 23.02.2019, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rovigo ed è stato nominato il Dr. Nicola Izzo quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari, con tutti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

### **RELAZIONE**

L'articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 683 della citata legge di stabilità prevede poi che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI stessa, intendendosi per servizi indivisibili i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune per fini di interesse pubblico, non coperti da alcun tributo o tariffa e la cui utilità ricade indistintamente sull'intera collettività.

Il comma 676 stabilisce inoltre che l'aliquota di base della TASI è pari all'1,00 per mille ed il Comune ha facoltà di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Il successivo comma 677 stabilisce il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come fissata al 10,6 per mille ed alle altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per l'anno 2014, l'aliquota massima non può comunque eccedere il 2,50 per mille.

Il comma 678 prevede infine che l'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in

legge 22.12.2011, n. 214, che dal 2014 sono esenti da IMU, non può comunque eccedere l'1,00 per mille.

La legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 679, ha confermato per l'anno 2015 sia il livello massimo di imposizione della TASI già previsto, sia il citato vincolo in merito alla somma delle aliquote IMU e TASI.

La legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto l'abolizione della TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per quelle alla stessa assimilate, escludendo le c.d. "case di lusso" e cioè le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette all'imposta IMU.

E' stato inoltre introdotto il blocco degli aumenti dei tributi locali rispetto ai livelli deliberati nel 2015, tale divieto rende impossibile non solo ritoccare in aumento le aliquote, ma anche abolire benefici o agevolazioni già deliberati lo scorso anno, in quanto ciò darebbe luogo ad un innalzamento della tassazione precluso dalla citata legge.

Che anche per gli anni 2017 e 2018 è stato confermato tale blocco, con il divieto di istituire nuovi tributi e di revocare le agevolazioni già deliberate, come disposto dall'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" e dall'articolo 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

Dato atto che la Legge 145 del 30.12.2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", non prevede più il divieto di aumento per i tributi e le addizionali.

Che l'art. 1, comma 677, L. 147/2013 sopra citato dispone che "il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile".

Atteso che la citata disposizione è tuttora vigente, il comune di Rovigo, avendo negli anni scorsi fissato l'aliquota ordinaria IMU al 10,60 per mille, non può deliberare ulteriori aumenti a titolo di TASI.

Si precisa che con precedente e separata deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2019, con la fissazione dell'aliquota ordinaria nella misura del 10,6 per mille, a conferma dell'aliquota ordinaria IMU già applicata fin dalla sua introduzione.

Considerato l'obbligo del rispetto del vincolo normativo sopra richiamato e tenuto conto dell'esenzione TASI per le abitazioni principali, si confermano sia l'azzeramento dell'aliquota TASI per gli immobili diversi dall'abitazione principale che l'aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali, analogamente a quanto già approvato lo scorso anno 2018 e così come di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTA TASI
• Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
• Altri fabbricati ed aree edificabili	0,00 per mille

Le aliquote sopra individuate consentiranno la copertura parziale della spesa inerente l'elenco servizio indivisibile, come stanziata nel bilancio di previsione 2019 in corso di formazione ed in considerazione del gettito TASI stimato in via presuntiva, per il seguente importo:

- Pubblica illuminazione € 1.115.711,84\*

\* (si precisa, per completezza di informazione, che il servizio di illuminazione pubblica comporta un onere complessivo a carico del redigendo bilancio di previsione anno 2019 di € 1.505.711,84 di cui € 1.115.711,84 sono finanziati con fondi liberi di bilancio)

Tutto quanto sopra premesso,

**VISTA** la suesposta relazione;

**VISTO** l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

**VISTO** l'articolo 1, comma 679, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**VISTO** l'articolo 1, commi 14 e 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTO** l'articolo 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di stabilità 2017);

**VISTO** l'articolo 1, comma 37, della Legge 27.12.2017 n. 205 (legge di stabilità 2018);

**VISTA** la Legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di stabilità 2019);

**VISTO** il Regolamento comunale TASI;

**ATTESO** che la Deliberazione è stata proposta dalla Sezione Tributi;

**DATO ATTO** che, con Decreto Sindacale n. 20 del 23.06.2017, è stato conferito l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi e Risorse Umane alla D.ssa Nicoletta Cittadin;

**CHE** nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 9 del 8.02.2019;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

**FAVOREVOLE**;

- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

**RITENUTO** di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di deliberare sull'argomento;

per le motivazioni espresse in premessa,

## **D E L I B E R A**

**1.** di stabilire, per quanto indicato in premessa, le aliquote per l'anno 2019 del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come di seguito riportate:

<b>TIPOLOGIA IMPONIBILE</b>	<b>ALIQUOTA TASI</b>
• Fabbricati rurali strumentali	1,00 per mille
• Altri fabbricati ed aree edificabili	0,00 per mille;

2. di dare atto che già dall'anno 2016 sono escluse da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come definite ai fini dell'imposta IMU, nonché le unità immobiliari ad esse assimilate quali:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione dal personale di servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008;

3. di dare atto altresì che il gettito della TASI 2019, stimato in via presuntiva in circa € 25.000,00 e proveniente unicamente dai fabbricati rurali ad uso strumentale, è destinato al finanziamento parziale del servizio indivisibile di seguito elencato, così come indicato nel Bilancio di previsione 2019 in corso di formazione:

- Pubblica illuminazione: €  
1.115.711,84;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

5. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;

6. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

7. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.

8. Di dichiarare il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 67, **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza dell'adozione delle deliberazioni allegate al Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021 .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott.ssa Maria Cristina Cavallari

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Nicola Izzo

*Documento sottoscritto con firma digitale*